



**UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI BENEVENTO**

**VERBALE DI UDIENZA CARTOLARE**

**Oggi, mercoledì 14 maggio 2025;**

all'esito dell'udienza svolta mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 *ter* c.p.c. come introdotto dall'art. 3 co.10, lett. b) del D. Lgs. n. 149/22 tenuta dal Giudice Onorario di Pace, Massimo AMATO;

letti gli atti e le note depositate;

osservato come nel caso di specie si verta in un'azione di risarcimento danni; ritenuto che per economia processuale, prima ancora di valutare l'eventuale ammissione di una consulenza di ufficio, possa essere avanzata una proposta conciliativa;

rilevato comunque, a mente dell'art. 185 bis c.p.c. che *"Il giudice, alla prima udienza, ovvero sino a quando è esaurita l'istruzione, formula alle parti ove possibile, avuto riguardo alla natura del giudizio, al valore della controversia e all'esistenza di questioni di facile e pronta soluzione di diritto, una proposta transattiva o conciliativa. La proposta di conciliazione non può costituire motivo di ricusazione o astensione del Giudice"*;

rilevato inoltre come il rilievo sul dato temporale nel quale la proposta ex art. 185 bis c.p.c. viene formulata non muti la natura di quest'ultima, funzionale alla definizione della lite mediante un accordo delle parti e non in forza di sentenza, suscettibile, quest'ultima, di essere impugnata, con conseguente ulteriore dilatazione nel tempo della causa;

osservato che, pur se la proposta interviene allorché gli elementi per la decisione della controversia siano tutti già acquisiti, rimane immutato il ruolo demandato al giudice dall'art. 185 bis c.p.c., che è quello di mediatore dell'accordo e non di titolare del potere decisorio, con conseguente esclusione della possibilità di astensione o ricusazione;

osservato dunque come nella proposta di conciliazione o transazione ex art. 185 bis c.p.c., in qualsiasi momento del processo essa venga formulata, non possa essere mai ravvisata una anticipazione di giudizio in quanto, pur contenendo certamente una prognosi sull'esito della lite, è concettualmente e strutturalmente diversa dalla sentenza;

evidenziato inoltre alle parti il coordinamento con l'art. 91 c.p.c. secondo cui il Giudice, se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta di pagamento delle spese del processo maturata dopo la



formulazione della proposta, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'art. 92 c.p.c.;

tenuto conto del fatto che, sulla scorta delle rispettive posizioni delle parti, alcune questioni emerse nel corso del procedimento (allo stato e salvo ogni sopravvenienza istruttoria) appaiono pacifiche ed alcune questioni di diritto, di pronta soluzione;

#### **P.Q.M.**

propone alle parti la seguente proposta conciliativa ex art. 185 bis c.p.c.:

corresponsione da parte di Amministrazione provinciale di Benevento a dell'importo di Euro 1.600,00 calcolato all'attualità;

corresponsione da parte di Amministrazione provinciale di Benevento a delle spese di lite: Euro 140,00 per esborsi ed Euro 800,00 per compensi professionali, oltre spese generali (ex art. 2 D.M. 147/2022), C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge.

#### **INVITA**

le parti, in caso di dissenso alla proposta conciliativa, a formalizzare nella prossima udienza le proprie condizioni per definire bonariamente il giudizio, di cui si terrà conto per il governo delle spese in sede di decisione.

#### **RINVIA**

per constatare l'adesione o meno alla presente proposta conciliativa all'udienza del giorno **22 ottobre 2025 ore 09:10**, riservandosi all'esito ogni ulteriore provvedimento.

Si comunichi.

Il Giudice Onorario di Pace  
Massimo AMATO